

## I termini di invio della fattura elettronica: cosa cambia, la data di registrazione e i termini di emissione anche della fattura elettronica differita.

Come noto a decorrere dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di fatturazione elettronica introdotte dal D.L. n. 119/2018 che ha apportato importanti modifiche all'art. 21 del D.p.r. 633/1972.

In particolare, nella sua nuova formulazione, l'art. 21, co. 2 lett. g-bis prevede che la fattura debba indicare, oltre che la data di emissione anche *“la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”*, mentre il comma 4 prevede che *“la fattura può essere emessa entro 10 giorni\*\*\* dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6”*.

*\*\*\* Tale termine di 10 giorni, che riguarda sia le fatture elettroniche che quelle cartacee è stato recentemente elevato a 12 giorni dal D.L. Crescita n. 34/2019.*

L'Agenzia delle entrate nella C.M. 17/E/2019 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di emissione e annotazione delle fatture elettroniche, in parte confermando quanto già specificato tramite FAQ o in documenti di prassi pubblicati nei mesi scorsi ed in parte fornendo elementi innovativi rispetto ad alcune problematiche che gli operatori si trovano a dover affrontare.

### Indice dei contenuti

- [1 Emissione fattura elettronica differita: quanti giorni?](#)
  - [1.1 Esempio](#)
  - [1.2 Esempio](#)
- [2 Emissione fattura elettronica immediata: quanti giorni?](#)
  - [2.1 Esempio](#)
- [3 Data di registrazione delle fatture emesse nei registri IVA](#)
  - [3.1 Esempio](#)
- [4 Registrazione delle fatture di acquisto nei registri IVA](#)
  - [4.1 Esempio](#)

In merito alla necessità di riportare nel documento sia la data di effettuazione dell'operazione che la data del documento l'Agenzia ha precisato che in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta *“inequivocabilmente e trasversalmente”* (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data e l'orario di avvenuta *“trasmissione”*, è possibile assumere che la data riportata nel campo *“Data”* della sezione *“Dati Generali”* del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.

Questo significa che per le fatture elettroniche la data di emissione è la data di trasmissione mentre la data da indicare nel documento è la data di effettuazione dell'operazione.

### Emissione fattura elettronica differita: quanti giorni?

In tema di fatturazione differita l'art. 21 co. 4 lett. a) del Decreto Iva stabilisce che **le fatture differite possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**: sul punto l'Agenzia ha chiarito che il nuovo termine previsto per l'emissione della fattura (12 giorni) **non fa venir meno** e tantomeno non ha creato una nuova o alternativa modalità di emissione differita dei documenti.

**Rimane quindi confermata la possibilità** prevista per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente o committente documentate da un ddt o documento analogo, l'emissione della fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Con riferimento alla tematica relativa all'indicazione della **data sulla fattura elettronica** l'Agenzia, nella C.M. 14/E/2019 ha precisato che in caso di **fatturazione differita**, riferita ad operazioni eseguite in momenti diversi, è possibile **indicare quale data del documento la data dell'ultima operazione**.

Esempio

Fattura differita relativa a tre cessioni effettuate in date 2, 10 e 28 settembre 2019.

Data di effettuazione	Data di emissione (invio allo Sdi)	Numero e data fattura	Note
02.09.2019 10.09.2019 28.09.2019	Entro il 15.10.2019	Ft. n.200 del 28.09.2019	La fattura elettronica tramite Sdi potrà essere emessa entro il giorno 15.10.2019 indicando nel campo "Data" del file la data dell'ultima operazione (28.09.2019).

*Tale impostazione ha creato non pochi dubbi e perplessità tra gli operatori* in quanto risulta essere sostanzialmente difforme a quelle che sono le logiche di funzionamento dei sistemi di fatturazione differita che generalmente assegnano come data documento una data fissa scelta dall'utente (solitamente l'ultimo giorno del mese), oltre a creare possibili problematiche di corretta numerazione progressiva dei documenti.

Recentemente Assosoftware ha pubblicato sul proprio sito internet alcune FAQ frutto di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate, e tra queste vi è anche un chiarimento in merito alla data della fattura differita.

**Qualora nel corso del mese vi siano più operazioni**, fermo restando che nella fattura dovranno risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dai Ddt), nel campo "Data" del documento **può essere indicata alternativamente:**

- la data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi ("data emissione");
- la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese "preferibilmente" la data dell'ultima operazione, come indicato nella C.M. 14/E/2019.

Esempio

Si ipotizzino due consegne avvenute con Ddt datati 20.09.2019 e 28.09.2019.

Tre sono le soluzioni proposte:

1. **Data fattura: 30.09.2019**  
Invio allo Sdi della fattura nello stesso giorno (30.09.2019)  
Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2019
2. **Data fattura: 05.10.2019**  
Invio allo Sdi della fattura nello stesso giorno (05.10.2019)  
Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2019
3. **Data fattura: 28.09.2019** (*o alternativamente 20.09.2019*)  
Invio allo Sdi della fattura entro il 15.10.2019  
Termine di registrazione della fattura nei registri IVA: 15.10.2019

*Tale ultima modalità descritta potrebbe tuttavia generare problematiche* nella numerazione dei documenti, rendendo di fatto impossibile mantenere una coerente progressione di data e numero di fattura.

Leggi anche: [Fattura elettronica differita quando emetterla](#)

**Emissione fattura elettronica immediata: quanti giorni?**

Per le fatture immediate si dovrà riportare nel campo "Data del documento" la data di effettuazione dell'operazione mentre la trasmissione allo Sdi della fattura deve avvenire entro 12 giorni.

Sul punto infatti l’Agenzia ha chiarito che **anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via Sdi non entro le ore 24 del giorno dell’operazione** (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato art. 21, co. 4 del decreto IVA, **la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione** e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Esempio

Si ipotizzi una cessione di beni avvenuta in data 28 settembre 2019.

Data di effettuazione	Data di emissione (invio allo Sdi)	Numero e data fattura	Note
28.09.2019	28.09.2019	Ft. n.200 del 28.09.2019	La fattura viene emessa (generata ed inviata allo Sdi) il medesimo giorno così che la “data dell’operazione” e la “data di emissione” coincidono ed il campo “Data” della sezione “Dati generali” viene compilato con lo stesso valore (28.09.2019).
28.09.2019	Entro il 10.10.2019	Ft. n.200 del 28.09.2019	La fattura può essere generata ed inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28.09.2019) ed il termine ultimo di emissione (10.10.2019) avendo cura di valorizzare la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione.

Nel caso in cui la fattura venga emessa in **formato cartaceo** (o in formato elettronico tramite canali diversi dallo Sdi), fermo restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione, l’Agenzia ha precisato che il documento dovrà riportare se diverse, **sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.**